



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, CUCCHI, PATUANELLI, MAIORINO, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D’ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON e DURNWALDER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2023

Introduzione dell’educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Dall’inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 105, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come questo fenomeno, e più in generale la violenza contro le donne, sia un fattore strutturale ed endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo e che, come tale, deve essere combattuto attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall’educazione sentimentale nelle scuole.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, si pone gli obiettivi di prevenire la violenza sulle donne, di favorire la protezione delle vittime e di impedire l’impunità dei colpevoli; essa è stata firmata da trentadue Paesi e la Turchia è stata il primo a ratificarla il 12 marzo 2012. Dopo nove anni dalla ratifica, il Presidente turco, Erdogan, ha annunciato il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, luogo dove il trattato fu firmato e da cui prende il nome. La Convenzione, però, è uno stru-

mento fondamentale contro la violenza di genere perché stabilisce che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e, dunque, non è un fatto privato da trattare tra le « mura domestiche ».

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della Convenzione si occupa di definire, sul piano dell’istruzione, le attività dei Governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nell’ambito della Convenzione: « 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei *mass media* ».

È quindi chiaro, secondo le disposizioni riportate, che, accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi e altri), si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull’emotività, sui sentimenti e sull’affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l’obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse

fasi dell'adolescenza. Negli ultimi anni, molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della violenza, usufruendo dell'autonomia scolastica, hanno avviato progetti didattici incentrati, oltre che sull'educazione sessuale, sulla scoperta e consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli alunni e degli studenti. Il presente disegno di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi scolastici l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

Parte essenziale di questo insegnamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all'avanzamento del diritto e dei diritti, al miglioramento delle condizioni di vita. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per eliminare gli stereotipi negativi. Nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano, sia in ambito privato che pubblico. Se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria dei generi.

Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna. I giovani, purtroppo, si abitano a una visione inflessibile dei ruoli sessuali e in questo modo l'identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazze ne è la dimostrazione più eclatante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole vuole affrontare (la cronaca di quest'anno ci ha consegnato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell'insulto e all'impossibilità di superarlo), nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie nonché di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione. Affinché le disposizioni previste dal presente disegno di legge risultino efficaci e la nuova materia sviluppi le sue potenzialità, oltre a quello dell'intero corpo docente, è importante il coinvolgimento costante delle famiglie degli alunni e degli studenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

Art. 2.

1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire, in ogni materia, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

2. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. L'orario annuale obbli-

gatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

Art. 3.

1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

Art. 4.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono le indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di for-

mazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado adottano esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione « Pari opportunità nei libri di testo » (POLITE), approvato dal Consiglio del settore editoriale educativo dell'Associazione italiana editori l'11 maggio 1999.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00